

TRANSFER PRICING/ Sono meccanismi transfrontalieri

Aggiustamenti alle Entrate

DI ROSA BIANCOLLI

Gli aggiustamenti di fine anno legati alla disciplina dei prezzi di trasferimento, possono essere qualificati come “meccanismi transfrontalieri”, da comunicare obbligatoriamente all’Agenzia delle entrate ai sensi della normativa DAC 6.

Il nuovo onere connesso all’applicazione del cd transfer pricing emerge dalla risoluzione 78/e, pubblicata dall’Amministrazione finanziaria il 31 dicembre 2021.

Nonostante il chiarimento di prassi citi ampiamente la circolare 2/2021, con cui sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione della DAC 6, in realtà il tema affrontato dalla risoluzione è innovativo.

Si ricorda che la DAC 6 è una disciplina di matrice comunitaria, recepita in Italia con il dlgs 100/2020, che ha introdotto nuovi obblighi per contribuenti e intermediari in tema di scambi di informazioni su operazioni transfrontaliere con determinati elementi distintivi e potenzialmente elusive o evasive.

La circolare già citata si è espressa su numerosi aspetti interpretativi, ma non ha mai affrontato il tema degli aggiustamenti effettuati per i prezzi di trasferimento. Trattasi di aggiustamenti dei prezzi dei prodotti compravenduti durante l’anno, effettuati al fine di garantire alle consociate estere una marginalità in linea con i valori di libera concorrenza, nel caso in cui l’analisi dei risultati ne evidenzia l’inadeguatezza rispetto ad una certa marginalità target. Nel silenzio della prassi, alcune società hanno chiesto all’Agenzia di chiarire se queste operazioni potessero rientrare nell’obbligo di comunicazioni DAC 6, nel caso in cui le operazioni fossero effettuate verso giurisdizioni che non impongono imposte sui redditi, o non collaborative.

L’interpello 78/e ha fornito risposta positiva ai quesiti formulati, sostenendo che gli aggiustamenti TP effettuati verso giurisdizioni a imposi-

zione azzerata, o inserite in liste di Paesi non trasparenti, realizzerebbero un meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione DAC 6 e in particolare rispetto all’elemento distintivo C) “Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere” punto 1, lettera b, sub 1) e punto 1, lettera b, sub 2), dettagliato con l’allegato 1 del dlgs 100/2020. Pertanto, le società italiane che si trovassero ad effettuare detti aggiustamenti risultano tenute alla comunicazione telematica dell’operazione con una tempistica piuttosto stringente. Con riferimento ai tempi di trasmissione dei dati (anche al fine di non incorrere in sanzioni), l’interpello in analisi ricorda che il soggetto deve comunicare “entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione (...) [che] corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo”. Nel caso specifico degli aggiustamenti TP, le comunicazioni dovranno poi diventare ricorrenti, essendo necessario fare disclosure di ogni singolo pagamento e considerando che in questo caso l’interpello considera che il termine dei 30 giorni è decorrente “dalla data di approvazione del bilancio della Società controllante che effettua l’aggiustamento”.

La risposta dell’amministrazione lascia spazio a perplessità, se non altro laddove non esplicita in che modo gli aggiustamenti TP possano essere riconnessi ad un “vantaggio fiscale”, che deve necessariamente ricorrere nel caso degli elementi distintivi del gruppo C citati nella risoluzione, laddove tali operazioni consentono, invece, il rispetto del principio di libera concorrenza.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —